

# Edilizia e Territorio

## Correttivo/2. Procedure più rapide in caso di contratto rescisso e lavori da riaffidare

20 aprile 2017 - Alessandro Arona

Pareri e autorizzazioni valide per cinque anni - Debutta il «Progetto di risoluzione delle interferenze» a carico del gestore



Sono stati frequenti, negli ultimi anni, i casi di contratti di lavori pubblici rescissi e poi riaffidati. Per cause in un modo o nell'altro legate alla crisi delle costruzioni. Sia direttamente per imprese andate in crisi, sia per contenziosi che in questi anni sono aumentati a causa del mercato ristretto, o della aggressività delle imprese nel recuperare costi dubbi o ribassi eccessivi.

Nel primo caso rientrano ad esempio il maxilotto 2 del Quadrilatero Marche Umbria, riaffidato ad Astaldi dopo la crisi di Dirpa (Imprese Spa), o l'appalto per il Nodo ferroviario di Genova, rescisso nei mesi scorsi da parte di Rfi per inadempienze contrattuali dovute anche alla crisi Unieco.

Nel secondo, viene in mente il famoso caso della tratta ferroviaria Arcisate-Stabio, con rescissione "consensuale" solo in apparenza tra Rfi e la Salc Spa di Claudio Salini, appalto riaffidato nel 2015.

Insomma, questi erano solo esempi, ognuno di voi potrebbe citare altri casi simili, piccoli e grandi, di questi anni.

Ebbene, di questo si occupa una norma del correttivo appalti, **un comma 1-bis aggiunto all'articolo 27**, quello relativo alle «Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori» pubblici.

In sostanza si stabilisce che **in caso di appalto da riaffidare** (per la parte "residua") dopo «**ritiro, revoca o annullamento di un precedente appalto**», se i pareri, le autorizzazioni o le intese acquisiti sul progetto sono nel frattempo scaduti, e se nel progetto di completamento da rimettere in gara «non sono intervenute variazioni nel progetto in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica», ebbene in questi casi **pareri, autorizzazioni e intese restano confermati per un periodo non superiore a cinque anni** (a onor del vero non si capisce bene a decorrere da quando, probabilmente dal riaffidamento ...).

La logica comunque è chiara: fare in modo che il progetto da rimettere in gara, se non ha modifiche in materie "sensibili" (localizzazione urbanistica, ambiente, paesaggio, anti-sismica), non debba rifare tutto l'iter approvativo.

Sempre in materia di procedura approvative "generali" di lavori pubblici, il correttivo interviene su un altro punto critico, quello delle "**interferenze**", cioè opere o reti (strade, reti idriche, tralicci elettrici, etc...) che "intralciano" o si incrociano con la realizzazione di una nuova infrastruttura, e che dunque devono essere "risolte".

Ebbene, il correttivo, modificando l'articolo 27 commi 3-4 e 6, introduce a carico degli enti gestori delle "interferenze" l'obbligo di fornire, insieme al parere sulla nuova opera, anche un «**cronoprogramma della risoluzione delle interferenze**» e di elaborare il «**progetto di risoluzione delle interferenze**», non più solo di collaborarlo, pur sempre da porre (come costi) a carico del soggetto aggiudicatore (l'ente appaltante).

E anche, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze, la «responsabilità patrimoniale dell'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore».